



Rifiuti Iscrizione al RENTRI per il terzo gruppo d'impresa obbligate – Passaggio dal Fir cartaceo a quello digitale

FAI INFORMA 011/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

Iscrizione al RENTRI per il terzo gruppo d'impresa obbligate

Dal 15 dicembre scorso e fino al **13 febbraio 2026** le **imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti** hanno l'**obbligo di iscriversi al RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Si tratta del terzo gruppo d'impresa obbligate all'iscrizione in forza del Regolamento Rentri (art. 13 del DM 4 aprile 2023, n. 59), dopo quelle del:

- primo gruppo (aventi l'obbligo d'isciversi entro il 13 febbraio 2025), comprendente tutti gli impianti finali di trattamento e smaltimento, tutti i vettori specializzati nel trasporto dei rifiuti ed i produttori iniziali di pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- secondo gruppo (con scadenza per l'iscrizione al 14 agosto 2025), inerente ai produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.

Chi sono le imprese interessate a quest'ultima a scadenza?

Nella dicitura **“imprese produttrici iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti”**, rientrano senz'altro (per fare degli esempi e senza alcuna pretesa di completezza):

- le officine meccaniche e le carrozzerie, quanto meno per gli olii esausti (cod. EER 13.02.05), le batterie ed accumulatori (COD. eer 16.06.01) che sostituiscono o le vernici (cod. EER 14) che usano e gettano dai veicoli che trattano;
- tutti gli uffici e studi professionali per i toner per stampa esauriti (cod. EER 08.03.17)
- le stesse imprese di autotrasporto di merce diversa dai rifiuti, in quanto producono ad esempio:
 - olio esausto (catalogato con codice EER, già CER, 13.02.05) quale rifiuto pericoloso;

- batterie al piombo (cod. 16.06.01), al nichel-cadmio (cod. 16.06.02) e/o contenenti mercurio (cod. 16.06.03) tutti rifiuti pericolosi.

Sono stati invece **esonerati** dall'iscrizione al Rentri, in base alla recente legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 789 della legge 30 dicembre 2025, n. 199) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che esercitano le seguenti attività:

a) *"i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1"* (ad es. i Consorzi di bonifica, i Consorzi di Servizi);

b) *"I produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6"* (ad es. dli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 cod. civ. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 [es. parrucchieri], 96.02.02 [Istituti di bellezza, estetiste], 96.02.03 [manicure, pedicure, ecc..], 96.09.02 [tatuatori e piercing] che producono rifiuti pericolosi).

Le imprese obbligate devono **isciversi al Rentri** accedendo in via telematica alla piattaforma RENTRI (www.rentri.it) e, tramite l'accesso all'Area Operatori, compilare i campi richiesti e versare il contributo d'iscrizione al RENTRI, stabilito nella misura di 30 euro per ogni unità locale più 10 euro di diritti di segreteria.

E' appena il caso di ricordare che la mancata iscrizione nel termine sopra indicato può comportare l'applicazione della **sanzione** amministrativa pecuniaria di 500 o 1000 euro, a seconda che si tratti di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (cfr. articolo 258, comma 10, del D.Lgv. 152/2006): nel caso di specie, essendo obbligate solo le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, la sap è di 1.000 euro. Si segnala inoltre che nel caso in cui si è proceda all'iscrizione al Rentri nei 60 giorni dalla scadenza (cioè, entro il 15 aprile 2026) può essere applicata la sanzione ridotta ad un terzo (comma 11, art. 258): pari quindi a 700 euro.

Da ultimo si segnala che dalla stessa data del 13 febbraio 2026 i nuovi iscritti al Rentri hanno l'**obbligo di compilare** (come già fanno le imprese dei primi due gruppi sopra indicati) il **Registro** di carico scarico dei rifiuti che producono **esclusivamente in formato telematico**, inviando i dati entro il mese successivo a quello delle annotazioni effettuate (cfr. art. 4 e 15 del DM Rentri n. 59/23).

Passaggio dal Fir cartaceo a quello digitale.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 7 del più volte citato DM 59/2023, dal **13 febbraio 2026** il FIR diventerà essenzialmente **digitale** (tranne i pochi casi di produttori non obbligati all'iscrizione al Registro per i quali varrà ancora il FIR di tipo cartaceo) ed i diversi operatori della movimentazione dei rifiuti dovranno procedere ad emettere ed aggiornare il formulario tramite

propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi operativi del portale Rentri. Tutto ciò in modo da assicurare la progressiva compilazione e sottoscrizione del FIR digitale nelle diverse fasi (produzione, trasporto, intermediazione, accettazione ad impianto finale, nonché restituzione del FIR al produttore iniziale).

I dati riportati nei FIR Digitali (anche detti X FIR) riguardanti i soli rifiuti pericolosi dovranno poi essere trasmessi al portale Rentri entro 10 giorni dalla consegna dei rifiuti a destinazione.

I conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto dei rifiuti che viaggeranno con gli XFIR dovranno essere muniti di apparecchi informatici (ad es. tablet, smartphone, PC portatile o altro valido strumento) per sottoscrivere telematicamente: data ed ora della presa in consegna dei rifiuti in partenza, nome del conducente e targa dei mezzi con cui realizzano il trasporto.

Su tutta questa nuova gestione operativa, come sul **passaggio dal cartaceo al FIR digitale**, la **FAI**, attraverso il suo Istituto di Formazione Mario Remondini sta organizzando **un Webinar informativo gratuito per le imprese associate**.